

Repubblica Italiana
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, li 6.1.1956

Div. Demanio Sez. I
prot. n. 719 all. 2

CIRCOLO ARE

Titolo: Demanio Marittimo
Serie II n. 22

- A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

OGGETTO: Concessioni per depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti.-

Si richiama la particolare attenzione sul Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 5 agosto 1955, il quale, tra l'altro, all'art. 8 dispone che sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'art. 11 del R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934 n. 367, provvede il Prefetto della Provincia:

- a) quando la capacità del deposito di oli minerali non sia superiore a mc. 200;
- b) quando trattisi di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio, e la capacità del serbatoio non sia superiore a mc. 50;
- c) quando trattisi di depositi di gas di petrolio liquefatti, e la capacità di accumulo non sia superiore a 5.000 Kg.

In ottemperanza a tali nuove disposizioni legislative ed a parziale modifica di quanto a suo tempo fatto presente con la circolare n. 22536 del 7 settembre 1937, allegata al Foglio d'Ordini n. 44 del 14 settembre 1937, e con l'art. 16 del Foglio d'Ordini n. 12 del 5 giugno 1950, resta ora stabilito che, per gli impianti di oli minerali o di gas di petrolio liquefatti che debbano essere considerati costieri ai sensi dell'art. 52 del Codice della Navigazione e dell'art. 41 del Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, e necessaria, oltre alla concessione demaniale marittima da parte dell'Amministrazione della Marina Mercantile, anche l'autorizzazione del Ministero dell'Industria e del Commercio oppure del Prefetto della Provincia, a seconda che le capacità degli impianti siano o no superiori a quelle indicate sotto le lettere a), b), c) del sopracitato D.P.R.

*inter 15
avviso
n. 10
di inform
di instrum
di accen
n. 10
a prefetto
al
Prefetto
in*

*Scuola
a*

I decreti contenenti tale autorizzazione dovranno essere esibiti alle Autorità in indirizzo direttamente dagli interessati.

Per opportuna conoscenza, si allega alla presente la circolare n. ^{post.} 725041/14 in data 31 agosto 1955 del Ministero dell'Industria e del Commercio, contenente istruzioni ai Prefetti della "epubblica per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della "epubblica in principio citato.

Al riguardo si rileva che, tra gli articoli del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione richiamati in detta circolare, non è compreso l'art. 48 relativo al collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri, mentre l'articolo stesso è stato costantemente citato nei decreti finora rilasciati dal Ministero dell'Industria e del Commercio per le autorizzazioni che ora, nei limiti sopra indicati, rientrano nella competenza del Prefetto.

Le Autorità in indirizzo dovranno pertanto far presente ai Prefetti stessi l'opportunità di redigere i decreti per tali autorizzazioni nella stessa forma usata dal Ministro dell'Industria e del Commercio nel decreto n. 2140 del 2 luglio 1955, relativo ad un deposito di mc. 32 di oli minerali installato dalla Soc. Shell Italiana sul Molo Innocenziano del porto di Anzio, che si allega in copia come fac-simile.

Si prega di assicurare.

D. IL MINISTRO
F. to Terranova

Per copia conforme

IL CAPO DIVISIONE

Fausto Balducci

Fausto Balducci

